
PROVINCIA DI BERGAMO





### **DELIBERAZIONE N. 8**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2023

L'anno duemilaventitré addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Si	
RAPONI SARA	Assessore	Si	
BIANCHI FRANCESCO	Assessore	Si	
PARISI PATRIZIA	Consigliere		Si
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Si	
MACARIO NICOLA	Assessore	Si	
PIZZONI GEMMA	Consigliere	Si	
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere		Si
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Si	
SAVIO CHIARA	Consigliere		Si

Tot. 10 Tot. 3

Partecipa il **Segretario Comunale GREGORINI FABIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/04/2023

Illustra l'Assessore Macario Nicola.

Afferma che il piano tariffario 2023 subisce un leggero aumento rispetto a quello dell'anno 2022 a causa dell'incidenza dell'inflazione sui costi del servizio.

Precisa tuttavia che, per esigenze contabili, l'acconto di giugno sarà emesso sulla base delle tariffe dell'anno precedente e che il conseguente conguaglio sarà contenuto nella rata di ottobre.

Fornisce quindi i dati inerenti i costi totali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Rilevata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco dispone il passaggio alla votazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, in materia di deliberazione delle tariffe e aliquote dei tributi e servizi comunali:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 D.Lgs. 446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.l. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1,



#### PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

#### PREMESSO CHE, in materia TA.RI.:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

#### CONSIDERATO CHE, in materia di regolazione del servizio di igiene urbana,

- l'art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
  - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
  - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento:
  - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**CONSIDERATO** che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 6 del nuovo metodo tariffario- MTR2- non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato



#### PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 363/2021 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi;

**DATO** ATTO che al titolo VII della Deliberazione 363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

**VISTA** la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera 04 novembre 2021 n. 2/2021 - DRIF, nella quale vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari;

**RICHIAMATO** in materia di disciplina del ciclo dei rifiuti, il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO CHE, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato Lquinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

**VALUTATO** comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2023, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicazione della stessa ad eventuali soggetti che continuino ad utilizzare il servizio pubblico;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione n. 363/2021 del 03 agosto 2021 dell'ARERA avente per oggetto il "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025- MTR2", il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 1.012.530 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 483.780,00 e parte fissa pari a € 528.750,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 998.311,00 di cui parte fissa € 469.561,00 e parte variabile € 528.750,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2021-DFRI;



#### PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



**PREMESSO** l'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: "Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Servizi di Raccolta e Smaltimento Rifiuti, spazzamento e pulizia strade. Analisi preventiva sostenibilità economico finanziaria anno 2023";

#### **APPURATO CHE**, in materia di tariffe:

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro iltermine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

**VISTI** gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2023 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 56% a carico delle utenze domestiche;
- 44% a carico delle utenze non domestiche;

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera deliberazione (Allegato "B");

**DATO ATTO CHE** la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il



#### PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,10% +
- coefficiente QL 1,0% +
- coefficiente PG 0,0% +
- coefficiente C116 0,00% =

Limite massimo di variazione annuale 2,60%;

RITENUTO DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata: 30/06/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- seconda rata: 01/12/2023 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/12/2023;

**PRESO ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabili ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Martinelli e Benaglio), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**



#### PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162 Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- 1. **DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2023 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati (Allegato "A" e Allegato "B"), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario citato in premessa;
- 3. **DI FISSARE** al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4. **DI INDIVIDUARE** le seguenti rate per il pagamento della TARI 2023:
  - prima rata pari al 50% del tributo dovuto per l'anno 2023 calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2022: scadenza fissata al 30.06.2023;
  - seconda rata a conguaglio del tributo dovuto per l'anno 2023 calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2023: scadenza fissata al 01.12.2023;
- 5. **DI DEMANDARE** all'Area Gestione Risorse la facoltà di differire, sino ad un massimo di trenta giorni, le succitate scadenze qualora detta scelta si rendesse necessaria ai fini del rispetto delle tempistiche amministrative;
- 6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione del presente atto deliberativo per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;


**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Martinelli e Benaglio), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).



PROVINCIA DI BERGAMO





### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/04/2023

### Il Sindaco PENNACCHIO ALEX

Il Segretario Comunale GREGORINI FABIO

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2023

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, lì 28/04/2023

Il Segretario Comunale GREGORINI FABIO